

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 17-4220

**L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di VIGLIANO BIELLESE (BI).  
Approvazione della Variante di Revisione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente.**

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Vigliano Biellese - dotato di Piano Regolatore Generale Comunale regolarmente approvato con D.G.R. n. 19-05783 in data 5.2.1996, successivamente variato, nel rispetto dei disposti fissati dagli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e delle indicazioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989, provvedeva a:

- predisporre, con deliberazione consiliare n. 33 in data 29.9.2008, esecutiva ai sensi di legge, in forma preliminare, la Variante di Revisione del Piano Regolatore Generale vigente;
- adottare, con deliberazione consiliare n. 8 in data 16.4.2009, esecutiva ai sensi di legge, il progetto definitivo della Variante al Piano Regolatore Generale in argomento, controdeducendo contestualmente alle osservazioni presentate da parte di Enti e privati a seguito della pubblicazione degli atti del Progetto preliminare;

rilevato che:

- la Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, con parere in data 13.4.2010, si esprimeva favorevolmente in merito all'approvazione della Variante di Revisione del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Vigliano Biellese, adottata con deliberazione consiliare n.8 in data 16.4.2009, a condizione che l'Amministrazione Comunale interessata provvedesse a controdedurre - nel rispetto delle procedure fissate dal 15° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni - alle proposte di modifica ed integrazioni formulate;
- l'Assessore alle Politiche territoriali, con successiva nota in data 28.4.2010, prot.17341/DB0817PPU, nel condividere il succitato parere espresso dalla Direzione Regionale Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia, provvedeva a trasmettere il medesimo al Comune di Vigliano Biellese, specificando altresì i tempi per le controdeduzioni ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate;

atteso che il Comune di Vigliano Biellese, sulla scorta dei rilievi formulati nel precitato parere della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, provvedeva a:

- predisporre la parziale rielaborazione della Variante di revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente per la quale sono state espletate le procedure prescritte dal 15° comma dell'art.15 della L.R. 5.12.1977 n.56 e s.m.i., attraverso la preliminare assunzione della deliberazione consiliare n.1 in data 21.2.2011;
- adottare, con deliberazione consiliare n.34 in data 30.9.2011, esecutiva ai sensi di legge, il progetto definitivo della Variante in argomento, parzialmente rielaborata, controdeducendo contestualmente alle osservazioni presentate da parte di Enti e privati a seguito della pubblicazione degli atti del Progetto preliminare;

preso atto che le valutazioni di carattere ambientale strategico conclusive, sviluppate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed alla luce delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008, sono contenute nel contributo definitivo dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS in data 29.6.2012, che costituisce l'allegato documento "B", parte integrante del presente provvedimento;

considerato inoltre che con il contributo definitivo dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS in

data 29.6.2012 viene espresso parere positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni e indicazioni;

dato atto di quanto illustrato nell'allegato documento "C" in data 29.6.2012, relativo alla Dichiarazione di Sintesi, anch'esso parte integrante del presente provvedimento;

dato atto inoltre che, sulla base del precedente richiamato parere della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, del parere della V.A.S. e delle definitive valutazioni espresse in data 3.7.2012 dal Responsabile del Settore, territorialmente competente, della Direzione Regionale stessa, si ritiene meritevole di approvazione la Variante di Revisione del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Vigliano Biellese, adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n.8 in data 16.4.2009 e n.34 in data 30.9.2011, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 3.7.2012, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate alla puntualizzazione ed all'adeguamento delle prescrizioni proposte alle disposizioni di legge vigenti e alla tutela dell'ambiente e del territorio;

preso atto delle Certificazioni a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di Vigliano Biellese in data 20.4.2009 e in data 15.10.2011, circa l'iter di adozione della Variante di Revisione del Piano Regolatore Generale vigente;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

visto il parere dell'ARPA in data 9.12.2009 prot. n.134280/SC14 e del Settore Regionale di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico in data 23.3.2012 prot. n.26558/DB14.21AT ed in data 6.6.2012 prot. n.46352/DB14.21AT;

vista la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo n. 2001/42/CE, il D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 recanti norme in materia ambientale, nonché la D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008 relativa ai primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi;

vista la documentazione relativa alla Variante di Revisione dello Strumento Urbanistico Generale vigente che si compone degli atti ed elaborati specificati nel successivo art.4 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

*delibera*

ART. 1

Di condividere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 in data 3.4.2006 e s.m.i. ed in qualità di Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, sulla base delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008, il contributo definitivo dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. in data 29.6.2012, che costituisce l'allegato documento "B", parte integrante del presente provvedimento, relativo al parere positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante di Revisione del P.R.G.C., delle

modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 3.7.2012.

#### ART. 2

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante di Revisione del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Vigliano Biellese (BI) adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n. 8 in data 16.4.2009 e n. 34 in data 30.9.2011, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 3.7.2012, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i., nonché le prescrizioni in materia sismica di cui alla D.G.R. 19.1.2010 n. 11-13058 ed alla D.G.R. 12.12.2011 n. 4-3084 e s.m.i..

#### ART. 3

Di approvare, ai sensi del D.Lgs. n.152 in data 3.4.2006 e s.m.i., in qualità di Autorità competente per la V.A.S., l'allegato documento "C" in data 29.6.2012, relativo alla pertinente Dichiarazione di Sintesi.

#### ART. 4

La definitiva documentazione relativa alla Variante di Revisione del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Vigliano Biellese, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 8 in data 16.4.2009 e n. 34 in data 30.9.2011, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab.RA.1 - Relazione
- Tav.RA.2 - Planimetria in scala 1:5000
- Elab.PF.1 - Parco/vetrina dell'eccellenza florovivaistica-Relazione illustrativa
- Tav.PF.2 - Parco/vetrina dell'eccellenza florovivaistica-Illustrazione grafica del progetto
- Tav.AT.1 - Uso del suolo in atto in scala 1:7500
- Tav.AT.2a - Illuminazione pubblica e rete di distribuzione elettrica in scala 1:7500
- Tav.AT.2b - Rete di distribuzione idrica in scala 1:7500
- Tav.AT.2c - Rete di smaltimento dei rifiuti liquidi in scala 1:7500
- Tav.AT.2d - Rete di distribuzione del gas e della telefonia mobile in scala 1:7500
- Tav.AT.3 - Aree per servizi pubblici esistenti in scala 1:7500
- Tav.AT.5 - Stato di attuazione del PRG vigente in scala 1:7500
- Tav.AT.a1 - Usi del suolo in atto a fini agricoli e forestali in scala 1:5000
- Tav.AT.a2 - Uso del suolo a fini agricoli e forestali - relazione
- Tav.PR.1 - Rappresentazione sintetica del piano con le fasce marginali dei comuni contermini in scala 1:25000
- Tav.PR.2a - Infrastrutture per la mobilità e ambiti di insediamento commerciale in scala 1:5000
- Tav.PR.2b - Usi agricoli e vincoli in scala 1:5000
- Tav.PR.2c - Ambiti di insediamento commerciale sull'uso del suolo urbano in scala 1:4000
- Tav.PR.3a - Uso del suolo urbano in scala 1:2000
- Tav.PR.3b - Uso del suolo urbano in scala 1:2000
- Tav.PR.3c - Uso del suolo urbano in scala 1:2000
- Tav.PR.3d - Uso del suolo urbano in scala 1:2000
- Tav.PR.3e - Uso del suolo urbano in scala 1:2000
- Tav.PR.3f - Uso del suolo urbano in scala 1:2000
- Tav.PR.3l - Uso del suolo urbano - legenda in scala 1:2000
- Tav.PR.4 - Area urbana centrale in scala 1:1200

- Tav.PR.5 - Nuclei di antica formazione in scala 1:1000
- Tav.PR.6 - Reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio in scala 1:7500
- Tav.PR.7 - Localizzazione delle aree edificabili e a servizi pubblici di nuova previsione in scala 1:7500
- Elab.PR.a - Relazione Illustrativa
- Elab.PR.a1 - Rapporto ambientale
- Elab.PR.a2 - Relazione di sintesi della procedura di VAS
- Elab.PR.b - Norme di attuazione
- Elab.SP - Sistema produttivo:illustrazione e linee guida
- Elab.SR - SUE residenziali:linee guida per la redazione
- Tav.AT.3 - Aree per servizi pubblici esistenti in scala 1:7500
- Elab.AT.3a - Aree per servizi pubblici esistenti (elenco)
- Tav.AT.4 - Proprietà comunali, aree asservite ad uso pubblico e usi civici in scala 1:7500
- Tav.AT.6 - Beni culturali e del paesaggio in scala 1:5000
- Elab.IG.1 - Relazione aree di nuovo intervento
- Tav.IG.2 - Carta delle aree di nuovo intervento in scala 1:5000
- Elab.IG.3 - Relazione integrativa e normativa geologica
- Tav.IG.4 - Carta di sintesi e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:5000
- Elab.VA - Verifica di congruità della revisione del piano regolatore generale comunale rispetto al piano di classificazione acustica del territorio comunale
- Elab.OR.1 - Osservazioni regionali e relative controdeduzioni
- Elab.OR.1bis - Documentazione allegata all'elaborato OR.1
- Elab.OR.2 - Localizzazione delle modifiche apportate al PRGC a seguito dell'accoglimento delle osservazioni regionali
- Elab.OR.3 - Norme di attuazione (elab. PR.b) con evidenziate le modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento delle osservazioni regionali
- Elab.OR.4 - Osservazioni dell'Organo tecnico regionale per la VAS relative controdeduzioni
- Elab.OR.5 - Verifica di congruità della revisione del piano regolatore generale comunale rispetto al piano di classificazione acustica del territorio comunale
- Elab.OC.r - Sintesi e localizzazione delle osservazioni al PRGC ripubblicato e relative controdeduzioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato alla deliberazione  
n. ~~17-4220~~ del 30/7/2012  
Il Segretario Urbanizzazione



Direzione Programmazione Strategica,  
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Copianificazione Urbanistica Province di Biella e Vercelli  
ermes.fassone@regione.piemonte.it

Torino, 03.07.2012

Data

Protocollo

Classificazione

## Allegato "A"

Revisione generale al P.R.G.C. del Comune di VIGLIANO BIELLESE di cui alla D.C.C. n. 8 del 16/04/2009, successivamente modificato D.C.C. n. 34 del 30.09.2011

### AZZONAMENTO CARTOGRAFIA

#### Tavola PR.1

Sul testalino della tavola PR.1, dopo la dizione "Scala 1:" sostituire il valore numerico "2.000" con "25.000"

#### Tavola PR.2b

Sul testalino della tavola PR.2b, dopo la dizione "Scala 1:" sostituire il valore numerico "2.000" con "5.000".

#### Tavola PR.3d - scala 1:2000

L'area residenziale di completamento C5 si intende stralciata e ricondotta alla destinazione d'uso dello strumento urbanistico vigente.

Detto stralcio è da intendersi posto in essere in tutte le tavole di Piano che contengono tale previsione e la capacità insediativa della stessa dovrà essere espunta dalla CIR complessiva.

#### Tavola PR.3f - scala 1:2000

Inserire in calce al quadro di unione la seguente dizione: "Ancorchè diversamente rappresentato, l'area per servizi e impianti privati di interesse collettivo (ASPIC), (ex area a destinazione terziario-commerciale, assoggettata a S.U.E., esterna alla Localizzazione commerciale L2 a sud della superstrada) è da intendersi destinata a Terreni agricoli consumati "non aedificandi" ai sensi dell'art. 25 comma 19 della L.R. 56/77."

L'area a destinazione terziario-commerciale, assoggettata a S.U.E., esterna alla Localizzazione commerciale L2 a sud della superstrada è da intendersi destinata in

Via Tripoli, 33  
13900 Biella  
Tel. 015.8551515  
Fax 015.8551560.



Terreni agricoli consumati "non aedificandi" ai sensi dell'art. 25 comma 19 della L.R. 56/77.

Detto stralcio è da intendersi posto in essere in tutte le tavole di Piano che contengono tale previsione.

**Elaborato PR.b**  
**NORME DI ATTUAZIONE**

art. 15, 5° comma penultimo trattino

aggiungere, prima dell'ultimo trattino la seguente prescrizione:  
"previa verifica dell'impossibilità di ricavare detto spazio all'interno dei volumi esistenti."

art. 15, terzultimo trattino

inserire dopo le parole "inserimento di strutture quali" sostituire le parole: "piscine, voliere, barbecue, pergolati" con le seguenti: "voliere, barbecue, pergolati e piscine. In merito a queste ultime è necessario seguire la normativa di riferimento vigente (D.Lgs. 152/2006, L.R. del 26/03/1990 n. 13 e L.R. del 07/04/2003 n. 6)"

art. 20 lettera **B - PARCHEGGI PUBBLICI E DI PERTINENZA**, punto 3.

Le parole "quali ad esempio prati armati, ghiaia, asfalti ecologici, terra stabilizzata, ecc." si intendono sostituite dalle seguenti: "(ad esempio prati armati, ghiaia, terra stabilizzata, marmette foranti autobloccanti), che permettano il grado di inerbimento più elevato possibile."

art. 21

alla voce Parametri, al termine del secondo punto dell'elenco puntato, dopo le parole: ".....superasse tale valore" si intende inserita la seguente dizione "; tale possibilità risulta assentibile solo nel caso di sdoppiamento del nucleo familiare."

art. 24, punto 3 - seconda voce di elenco puntato

dopo le parole "completamente interrate," si intende inserita la seguente frase:  
"facendo riferimento alla normativa in materia vigente (D.Lgs. 152/2006, L.R. del 26/03/1990 n. 13 e L.R. del 07/04/2003 n. 6),"

art. 25

punto 9.

Sostituire le parole "...Regolamento forestale di attuazione n. 4/R del 15/2/2010..." con le seguenti: "Regolamento forestale di attuazione n. 8/R del 20/09/2011".

Inserire in calce la seguente prescrizione:

**"Disposizione specifica per l'area agricola adiacente alla localizzazione commerciale L2, ricompresa tra la Superstrada e la via della Tollegna.**



Il completamento dell'intervento, oltre che l'ultimazione dei fabbricati oggi allo stato rustico, deve prevedere, in particolare per le sistemazioni esterne:

- una superficie permeabile trattata a verde o coltivata non inferiore al 60% della superficie totale del lotto di intervento;
- tale superficie, piantumata con essenze arboree di alto fusto e con essenze arbustive, deve essere localizzata in modo tale da ridurre, attraverso l'uso del verde, l'impatto dei due capannoni (oggi fermi allo scheletro strutturale) sia dalla Superstrada che dalla via Tollegna;
- eventuali superfici pavimentate per percorsi veicolari e pedonali, per piazzali e/o per parcheggi devono essere preferibilmente tutte drenanti o almeno in parte per garantire una superficie permeabile totale, assommata alla superficie a verde suddetta, pari al 80% della superficie del lotto;
- è consentita, nei termini di legge, l'apertura di un centro di vendita dei prodotti agricoli dell'Azienda con superficie di vendita non superiore a m<sup>2</sup> 150 con antistante parcheggio privato di superficie pari almeno al 100% della superficie di vendita stessa, con dimensione massima in valore assoluto di m<sup>2</sup> 260;
- la superficie per parcheggio dovrà essere realizzata sulla base dei criteri contenuti nel punto B del precedente art. 20;
- l'intervento complessivo dovrà essere effettuato nel rispetto delle Prescrizioni... per la Localizzazione L2 contenute nel successivo art. 30."

art. 31

Stralciare la prescrizione che recita: "Disposizione specifica per l'area situata tra la Superstrada e la via della Tollegna... omissis...al precedente art. 18 e al punto B dell'art. 20".

art. 32,

lett c

dopo le parole: "....., non sono ammesse nuove costruzioni." Si intende inserito al seguente frase: "Si intendono di seguito richiamate le disposizioni dell'art. 28 della L.166/2002, ai fini della loro osservanza."


Inoltre dopo le parole. "Per gli edifici esistenti" eliminare la dizione che recita ", secondo quanto previsto dall'art. 28 della L. 166/2002."

lett, g) *Fascia di rispetto di pozzi idropotabili, 3° comma*

sostituire le parole "quando autorizzate dall'autorità regionale competente" con le seguenti: "predisposte solo se approvate dall'Autorità Regionale competente secondo quanto previsto dal Regolamento 15/R del 2006".

art. 33, paragrafo **CLASSE 3A – AREE NON EDIFICATE O CON EDIFICI ISOLATI – FASCE LUNGO I CORSI D'ACQUA**

al secondo comma si intende anteposta la seguente frase: "All'interno della classe IIIA sono da intendersi idonei unicamente gli interventi ad uso agricolo o a verde pubblico non attrezzato, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 31 della L.R.56/77."



art. 34, **Disposizioni particolari per la zona collinare**, punto 3  
sostituire le parole "di attuazione (D.P.R. 15 febbraio 2010, n. 4/R)" con le  
seguenti: "forestale di attuazione n. 8/R del 20/09/2011".

art. 35

punto 4:

- dopo le parole "spontaneamente presenti sul territorio" aggiungere la  
seguente frase: "e utilizzando esclusivamente specie vegetali autoctone".
- sostituire le parole "di attuazione (D.P.R. 15 febbraio 2010, n. 4/R)" con le  
seguenti: "forestale di attuazione n. 8/R del 20/09/2011".

inserirne in calce all'articolo la seguente prescrizione:

" 9. E' obbligatorio sottoporre a procedura di Valutazione d'Incidenza, ai  
sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art. 43 della L.R. 19/09, i progetti  
di qualsiasi natura potenzialmente suscettibili di determinare, direttamente o  
indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dal SIC  
IT1130003 – Baraggia di Candelo."

In calce all'art. 35 si intende aggiunto il seguente nuovo articolo:

**"Art. 35 bis – PIANO DI MONITORAGGIO**

Per quanto attiene il monitoraggio del Piano occorre fare riferimento a quanto indicato al  
punto 7.1.1.3 del Rapporto ambientale elaborato PR.a1

art. 37

Considerato che il Piano Territoriale Regionale e la Variante n° 1 al Piano  
Territoriale provinciale risultano oggi approvati in forma definitiva e quindi  
vigenti a tutti gli effetti, si intendono stralciati i commi 3 e 5 del presente articolo.

**ELABORATO PR.a1**

**Rapporto Ambientale**

**7.1.1.3 Individuazione del set d'indicatori per il monitoraggio**

in calce al paragrafo si intende apposta la seguente integrazione:

- "la *percezione del paesaggio* inserendo: "Per quanto attiene la percezione del  
paesaggio risulta utile l'individuazione di alcuni punti di osservazione particolarmente  
significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della  
scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia  
di vulnerabilità visiva. Da tali punti dovrà essere possibile valutare le ricadute  
derivanti dall'attuazione del piano sul livello di organizzazione del paesaggio e quindi  
sulla sua qualità scenica. A tale scopo il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi  
fotografici realizzati dai punti di osservazione individuati e tali rilievi dovranno essere  
ripetuti in tempi successivi, sulla base di un cronoprogramma definito annualmente.



al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi".

All'elencazione degli indicatori d'uso del suolo, a pag. 132, si intendono aggiunti gli indicatori di seguito esplicitati:

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata <sup>1</sup> (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
Dsp = [(Sud+Sur)/Su]*100	Sud = Superficie urbanizzata discontinua <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> ) Sur = Superficie urbanizzata rada <sup>3</sup> (m <sup>2</sup> ) Su = superficie urbanizzata totale (m <sup>2</sup> )
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

Tali indicatori fanno parte di un set di strumenti di analisi e valutazione, recentemente predisposto da parte della Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che dovranno garantire un monitoraggio su base annuale dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione, dalla scala comunale a quella regionale.

<sup>1</sup> Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

<sup>2</sup> Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

<sup>3</sup> Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.



Per un approfondimento sugli indici segnalati e sui loro riferimenti teorici e metodologici si rimanda alla pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte", disponibile all'indirizzo web:


<http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/consumoSuolo.htm>."

L'indicatore contrassegnato con il numero 21 "Incidenza superficie urbanizzata" proposto a pag. 132 si intende sostituito con il seguente:

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = $(Su/Str) \times 100$	Su = Superficie urbanizzata <sup>4</sup> (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento <sup>5</sup> (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

<sup>4</sup> Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

<sup>5</sup> Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio."



ELABORATI  
GEOLOGICI

**ELABORATO IG.3 – Relazione integrativa e normativa geologica**  
paragrafo **CLASSE 3A (AREE NON EDIFICATE O CON EDIFICI ISOLATI – FASCE  
LUNGO I CORSI D'ACQUA)** pag. 7

Al secondo comma si intende anteposta la seguente frase: "All'interno della classe IIIA sono da intendersi idonei unicamente gli interventi ad uso agricolo o a verde pubblico non attrezzato, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 31 della L.R.56/77."

Il Funzionario istruttore titolare di A. P.  
arch. *Paola* ~~CORTISSONE~~

Il Dirigente del Settore  
arch. *Ernesto* ~~FASSONE~~





Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia  
direzioneB08@regione.piemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi  
valpiaprog@regione.piemonte.it

**ALLEGATO "B"**

Prot. int. n. 686 /DB0805 del 29 GIU. 2012

L.R. n. 56/1977 s.m.i. -Pratica n. A81069

**Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - ex art. 15c.2 D.Lgs 152/2006**

DIR 2001/42/CE - D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo I - D.G.R. n. 12-8931/200

**Comune di Vigliano Biellese (BI) - Revisione del P.R.G.C.**

**Pratica n. B10809**

**RELAZIONE DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE PER LA VAS**

## 1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio dell'Organo Tecnico Regionale sulla valutazione delle modifiche apportate al Piano in oggetto, adottate dal Comune di Vigliano Biellese (D.C.C. n. 34 del 30.09.2011), quale autorità proponente, in applicazione delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/2006, art. 15, comma 2 e alla luce del Parere Motivato di compatibilità ambientale formulato dalla Regione, in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La Regione svolge le sue funzioni di Autorità preposta al processo valutativo tramite l'Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/98, formato dalla Direzione Ambiente e dalla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Settore Valutazione Piani e Programmi, che ha altresì assunto la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9.6.2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006.

Nella Fase di Valutazione sul progetto definitivo l'OTR VAS ha formulato i propri contributi con nota prot. Gen. 12677/DB0805 del 26.03.2010

La documentazione di Piano, rivista a seguito delle osservazioni regionali relative agli aspetti urbanistici e alla valutazione ambientale e adottata con D.C.C. n. 34 in data 30.09.2011, è pervenuta alla Direzione Regionale Programmazione Strategica in data 28.10.2011 e resa procedibile in data 22.11.11 dal Settore regionale Attività di supporto al processo di delega.

Ai fini dell'istruttoria del progetto definitivo di Piano controdedotto è stata convocata una riunione dell'OTR per la VAS dei Piani comunali, in data 12.04.2012, a cui ha preso parte il comune di Vigliano Biellese e il Settore di copianificazione urbanistica provincia di Biella. Nell'ambito di tale riunione è stata valutata la rispondenza delle modifiche apportate al Piano in relazione alle osservazioni formulate nel Parere motivato.

La presente relazione è stata predisposta sulla base del verbale della riunione dell'OTR del 26.06.2012, acquisito prot. int. n. 685/DB0805 del 28.06.2012 che è agli atti della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - Settore Valutazione di Piani e Programmi.



Tale verbale è stato redatto con il contributo del funzionario designato con nota prot. n. 20075/DB1002 del 14.11.2011, acquisito con prot.n. 40078/DB0805 del 15.11.2011, quale Rappresentante del Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale per la VAS e Referente della Direzione Ambiente.

## 2. ASPETTI METODOLOGICI

In merito agli aspetti metodologici, si rileva che l'impostazione e i contenuti del Rapporto Ambientale predisposto nella fase di controdeduzione soddisfano le richieste formulate nel Parere motivato dell'OTR di VAS sopra citato, e risultano conformi a quanto previsto dall'all. VI del D.Lgs. 152/2006 e dalla DGR n. 12-8931 del 09.06.2008.

Il Rapporto Ambientale, infatti, tratta con il dovuto livello di approfondimento la definizione del quadro territoriale di riferimento con la verifica dei problemi ambientali esistenti, l'esame delle possibili alternative pianificatorie, l'analisi della coerenza esterna ed interna, la descrizione delle previsioni di piano, la valutazione delle loro ricadute ambientali e paesaggistiche e le misure per la loro compensazione e mitigazione.

## 3. ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

In linea generale si osserva che il Piano controdedotto ha apportato modifiche coerenti con le considerazioni e i rilievi formulati nel Parere motivato dell'OTR di VAS.

Da un'analisi nel dettaglio della documentazione pervenuta, si prende comunque atto che, in seguito alle criticità di carattere ambientale evidenziate nella relazione formulata dall'OTR per la VAS in fase di valutazione del progetto definitivo, si suggeriscono le seguenti modifiche:

Dal momento che il **Piano di Monitoraggio** dev'essere approvato contestualmente al Piano e costituirne parte operativa al fine controllare l'attuazione delle previsioni nel tempo, si richiede di aggiungere un ultimo articolo all'apparato normativo denominato "PIANO DI MONITORAGGIO" che recepisca il sistema di monitoraggio proposto al cap. 7.1.1.3 – *Individuazione del set d'indicatori per il monitoraggio* del Rapporto Ambientale (elaborato PR.a1), che si propone di modificare come indicato di seguito. Al termine del set degli indicatori si ritiene opportuna un'integrazione concernente:

- la *percezione del paesaggio* inserendo: "Per quanto attiene la percezione del paesaggio risulta utile l'individuazione di alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Da tali punti dovrà essere possibile valutare le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sul livello di organizzazione del paesaggio e quindi sulla sua qualità scenica. A tale scopo il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti di osservazione individuati e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi, sulla base di un cronoprogramma definito annualmente, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi".
- i temi di *misurazione del consumo di suolo*, per cui si suggerisce di integrare gli indicatori proposti a pag. 132 del Rapporto Ambientale facendo riferimento a quelli illustrati nelle due tabelle che seguono.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata <sup>1</sup> (ha)

<sup>1</sup> Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile.



	Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
Dsp = $[(Sud+Sur)/Su]*100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> ) Sur = Superficie urbanizzata rada <sup>3</sup> (m <sup>2</sup> ) Su = superficie urbanizzata totale (m <sup>2</sup> )
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

Tali indicatori fanno parte di un set di strumenti di analisi e valutazione, recentemente predisposto da parte della Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che dovranno garantire un monitoraggio su base annuale dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione, dalla scala comunale a quella regionale. Per un approfondimento sugli indici segnalati e sui loro riferimenti teorici e metodologici si rimanda alla pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte", disponibile all'indirizzo web: <http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/consumoSuolo.htm>.

- Al fine di uniformarsi al sistema di indici regionali sopra citato, si propone infine di sostituire l'indicatore n. 21 "Incidenza superficie urbanizzata" proposto a pag. 132 del Rapporto Ambientale con l'indicatore "Consumo di suolo da superficie urbanizzata" descritto nella tabella che segue:

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = $(Su/Str)x100$	Su = Superficie urbanizzata <sup>4</sup> (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento <sup>5</sup> (ha)

sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

<sup>2</sup> Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

<sup>3</sup> Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

<sup>4</sup> Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. È misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

<sup>5</sup> Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.



Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

#### **Rete Natura 2000**

In merito alla presenza sul territorio comunale del SIC IT1130003 – Baraggia di Candelo – si evidenzia che la porzione del territorio interessata dal SIC è stata correttamente riportata nelle cartografie di Piano. Tuttavia, nonostante le previsioni di Piano non comportino effetti significativi sulla citata area della Rete Natura 2000, è necessario integrare l'art. 35 delle NTA con la seguente norma:

"E' obbligatorio sottoporre a procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art. 43 della L.R. 19/09, i progetti di qualsiasi natura potenzialmente suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dal SIC IT1130003 – Baraggia di Candelo".

#### **Art. 15 – Sistemazione del luogo e del suolo. Art. 24 – Aree con insediamenti di valore storico-artistico, paesaggistico e/o documentario (AIV)**

All'interno delle norme citate per le aree attrezzate a verde privato di pertinenza di edifici residenziali (art. 15) e per edifici e relative aree di pertinenza dotati di valore storico-artistico o documentario, edifici e manufatti di origine rurale dotati di valore paesaggistico o documentario e parchi o giardini di interesse paesaggistico, dotati di significativi impianti vegetali e di costruzioni di elevato valore storico-architettonico (Art. 24), è ammesso l'inserimento di piscine. Si fa presente, a tal proposito, che per una tale previsione gli scarichi di acque reflue provenienti da piscine ad uso privato o ad uso collettivo (cioè collegate ad un edificio privato accessibile al pubblico quali alberghi, bad and breakfast, agriturismi o campeggi) dovrebbero essere consentiti a seguito di autorizzazione da parte del Comune.

L'autorizzazione dovrebbe essere prevista nei casi in cui non sia possibile collegare lo scarico alla pubblica fognatura, cioè quando il punto di scarico dista più di 100 metri dalla fognatura.

Va tenuto conto, infatti, che lo scarico delle acque reflue provocato dagli interventi di ricambio dell'acqua della piscina, dal sistema di troppo pieno presente presso la piscina, dalle operazioni di controlavaggio dei filtri o dallo svuotamento completo della piscina, può provocare inquinamento del terreno e soprattutto delle acque superficiali e della eventuale sottostante falda.

A riguardo si faccia riferimento alle seguenti norme:

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale"
- Legge Regionale n. 13 del 26 marzo 1990 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili";
- Legge Regionale 7 aprile 2003 n. 6 "Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee)".

Si deve inoltre verificare, sulla scorta dei consumi propri delle piscine e del loro numero, se il sistema acquedottistico locale, privato e pubblico, risulta essere in grado di soddisfare alle ulteriori richieste idriche inerenti la realizzazione di numerose piscine.

Si suggerisce pertanto di modificare la parte dell'art.15 seguente: "Nelle aree attrezzate a verde privato di pertinenza di edifici residenziali è ammesso l'inserimento di accessori quali panchine, fontane e giochi; è ammesso inoltre l'inserimento di strutture quali piscine, voliere, barbecue, pergolati"



in questo modo:

"Nelle aree attrezzate a verde privato di pertinenza di edifici residenziali è ammesso l'inserimento di accessori quali panchine, fontane e giochi; è ammesso inoltre l'inserimento di strutture quali voliere, barbecue, pergolati e piscine. In merito a queste ultime è necessario seguire la normativa di riferimento vigente (D.Lgs. 152/2006, L.R. del 26/03/1990 n. 13 e L.R. del 07/04/2003 n. 6)."

Inoltre si suggerisce di modificare il punto 3 dell'art. 24 al secondo paragrafo che prevede: "è ammessa, limitatamente all'uso privato e pertinenziale degli edifici esistenti, la realizzazione di piscine, solo se completamente interrate, e di spazi a cielo libero con pavimentazioni drenanti per lo svolgimento di attività sportive, mentre gli eventuali servizi di supporto potranno essere ricavati esclusivamente all'interno dei fabbricati esistenti, siano essi di abitazione o rustici"

nel seguente modo:

"è ammessa, limitatamente all'uso privato e pertinenziale degli edifici esistenti, la realizzazione di piscine, solo se completamente interrate, facendo riferimento alla normativa in materia vigente (D.Lgs. 152/2006, L.R. del 26/03/1990 n. 13 e L.R. del 07/04/2003 n. 6), e di spazi a cielo libero con pavimentazioni drenanti per lo svolgimento di attività sportive, mentre gli eventuali servizi di supporto potranno essere ricavati esclusivamente all'interno dei fabbricati esistenti, siano essi di abitazione o rustici"

**Art. 25 – Aree per usi agricoli (AA). Art. 34 – Vincoli a tutela dei beni culturali e paesaggistici. Art. 35 - Norme generali di tutela ambientale**

Nelle seguenti norme viene citato il Regolamento forestale n. 4/R del 15/2/2010, attuativo della L.R. 10/2/2009 n. 4. Tale Regolamento è stato sostituito dal Regolamento forestale di attuazione n. 8/R del 20/09/2011.

Pertanto le norme devono essere modificate inserendo il nuovo Regolamento forestale di attuazione n. 8/R del 20/09/2011.

**Art. 32 – Fasce e zone di rispetto Fasce di rispetto di pozzi idropotabili**

**L'art. 32 delle NTA prevede al punto g) la seguente dicitura:**

"In applicazione del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e del Regolamento Regionale 11/12/2006 n. 15/R e del D.Lgs. 18/8/2000 n. 258, nelle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili, le attività e le destinazioni ammesse sono normate dalle disposizioni dell'art. 94 del suddetto D.Lgs. n. 152/2006. Si richiama inoltre il Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n° 117-10731 del 13.3.2007 e ss.mm.ii.

Negli elaborati grafici di PRG: PR.2b in scala 1:5.000 e PR.3 in scala 1:2.000 sono riportati i pozzi ad uso idropotabile presenti nel territorio di Vigliano Biellese, con i limiti delle relative fasce di rispetto.

Le indicazioni di riduzione della fascia di rispetto, quando autorizzate dall'autorità regionale competente, o l'annullamento in seguito a dismissione dell'uso a fini potabili, saranno direttamente applicabili costituendo automatica variante al PRG; eventuali prescrizioni normative e modifiche cartografiche saranno recepite secondo le procedure di cui all'ottavo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77. Eventuali estensioni della fascia dovranno essere recepite con Variante parziale al PRG."

La norma deve essere modificata come segue:

"[...]Le indicazioni di revisione della fascia di rispetto, predisposte solo se approvate dall'Autorità Regionale competente secondo quanto previsto dal Regolamento 15/R del 2006 o



l'annullamento in seguito a dismissione dell'uso a fini potabili, saranno direttamente applicabili costituendo automatica variante al PRG; eventuali prescrizioni normative e modifiche cartografiche saranno recepite secondo le procedure di cui all'ottavo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77. Eventuali estensioni della fascia dovranno essere recepite con Variante parziale al PRG."

#### **Art. 35 - Norme generali di tutela ambientale**

Il punto n. 4 del presente articolo "Tutti gli interventi di rimboschimento dovranno essere eseguiti con l'impiego di più specie, secondo le associazioni forestali già spontaneamente presenti sul territorio"

deve essere sostituito con il seguente:

"Tutti gli interventi di rimboschimento dovranno essere eseguiti con l'impiego di più specie, secondo le associazioni forestali già spontaneamente presenti sul territorio e utilizzando esclusivamente specie vegetali autoctone.

#### **Art. 37 – Norme particolari e transitorie**

In merito al punto 3 si evidenzia che il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ha approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale, pertanto è necessario modificare il presente punto. Il nuovo Piano sostituisce il PTR approvato nel 1997 ad eccezione delle norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter) che continuano ad applicarsi fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.

#### **Aree residenziali**

In merito alle previsioni di Piano, si prende atto che non sono stati modificati i proposti ambiti residenziali C5, C6 e C7.

Pur prendendo in debita considerazione le motivazioni a giustificazione delle mancate modifiche e nello specifico:

- l'area C7 viene giustificata in quanto è già stato emesso il Permesso di Costruire convenzionato nell'applicazione dell'Art. 85 della L.R. 56/77;
- l'area C6 risulta interclusa su tre lati;

si richiamano le criticità già evidenziate nel precedente parere motivato dell'OTR VAS, in quanto l'area C5 interessa suoli agricoli di buona produttività ed è localizzata in un contesto passibile di creare un nuovo fronte di urbanizzazione atto a colmare l'attuale pausa del costruito.

Per quanto riguarda le osservazioni riferite alle previsioni di completamento segnalate a ridosso del Parco Florovivaistico, si prende atto dell'accoglimento delle stesse, tradotto in un parziale stralcio delle aree stesse, e in un più dettagliato e coerente inserimento paesaggistico, esaminato e giustificato più approfonditamente dal Rapporto Ambientale (Cap. 5.3), tradotto in adeguate NTA.

#### **Previsioni di aree a servizi e parcheggi:**

Si prende atto dell'accoglimento delle osservazioni fatte puntualizzando la seguente osservazione:

#### **Art. 20 – Sedi stradali e parcheggi**

Per quanto riguarda l'art. 20 delle NTA, il punto B n. 3 prevede:



“Le aree a parcheggio andranno realizzate con materiali drenanti, quali ad esempio prati armati, ghiaia, asfalti ecologici, terra stabilizzata, ecc.”

la norma deve essere modificata come segue:

“Le aree a parcheggio andranno realizzate con materiali drenanti (ad esempio prati armati, ghiaia, terra stabilizzata, marmette foranti autobloccanti), che permettano il grado di inerbimento più elevato possibile.”

in quanto l'eventuale impiego di asfalti ecologici, seppure nell'ottica di assorbire parte dell'inquinamento atmosferico, riduce le caratteristiche drenanti di altre forme di pavimentazione.

#### **Valorizzazione dei beni ambientali e storico culturali.**

Si valuta positivamente gli ulteriori approfondimenti fatti nel Rapporto Ambientale a disamina del patrimonio ambientale e storico – culturale, già frutto di dettagliata indagine, che ha poi portato all'elaborazione del testo AT.6. Tale attenzione viene tradotta in norma attraverso Art. 24 delle NTA.

#### **Aree produttive.**

Infine si valuta positivamente l'accoglimento, come da “Elaborato OR.4 – Osservazioni per l'Organo Tecnico regionale per la VAS” -, riguardante la possibilità di pervenire alla definizione normativa ispirata alle aree APEA a specifico riferimento della D.G.R. 30 – 11858 del 28.07.2009 “Linee guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate”. Si richiede di dar seguito all'accoglimento con specifico riferimento alla D.G.R. 30 – 11858 nell'articolato normativo agli artt. 28 e 29.

#### **4. CONCLUSIONI**

La valutazione della revisione del Piano svolta in applicazione delle disposizioni stabilite dal D.Lgs.152/2006, art. 15, comma 2, alla luce del parere motivato di compatibilità ambientale, ha evidenziato che le modifiche operate rispondono complessivamente alle osservazioni formulate. Permangono tuttavia singoli aspetti che potrebbero essere affinati nella fase di approvazione del Piano.

Tenuto conto del contesto paesaggistico-ambientale e territoriale del Comune di Vigliano Biellese, per garantire la massima compatibilità ambientale del Piano, si ritiene quindi opportuno suggerire che siano apportate le modifiche e integrazioni alle Norme di Attuazione come puntualmente elencate al precedente paragrafo 3.

Il Responsabile del Procedimento  
dell'Organo Tecnico regionale per la VAS  
*arch. Margherita Bianco*

*[Signature]*  
visto: il Direttore  
ing. *[Signature]* Dezzani

Referente:  
Dott.ssa Marta Parodi

*[Signature]* 

Allegato "C" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ relativa all'approvazione della Revisione del P.R.G.C. del Comune di Vigliano Biellese (BI)

**DICHIARAZIONE di SINTESI ai sensi dell'art. 17 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006**

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 che accompagna l'approvazione del Piano.

Ai sensi della predetta DGR, il presente documento contiene indicazioni circa:

- le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano;
- come si è tenuto conto delle analisi di compatibilità ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
- le ragioni delle scelte di piano alla luce delle possibili alternative individuate.

Il presente documento è predisposto sulla base dei dati forniti dal Comune di Vigliano Biellese nella *Relazione di Sintesi della Procedura di VAS* che evidenzia e descrive come il processo di Valutazione abbia influito sulla formazione del Piano.

In relazione alle procedure di Valutazione ambientale strategica si rileva che, così come viene riportato dalla Relazione di sintesi della Procedura di VAS elaborato PR.a2, il Comune precisa che:

*"prima del progetto preliminare è stato redatto un Documento Tecnico Preliminare con cui sono stati illustrati gli indirizzi programmatici del Piano e, in sintesi, i contenuti del rapporto Ambientale,*

*Sulla base del DTP è stata avviata la fase di consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale individuati nell'Arpa, nell'ASL 12, nella Provincia di Biella e nell'Autorità Regionale preposta alla VAS.*

*Il DTP è stato trasmesso ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale per la raccolta di eventuali osservazioni entro 30 giorni.*

*Nel periodo suddetto sono pervenute osservazioni da parte di Arpa, Asl 12 e Provincia di Biella. L'Autorità Regionale preposta alla VAS non ha fatto pervenire nessuna osservazione al DTP.*

*Il progetto preliminare, è stato adottato con DCC n. 33 del 29.09.2008.*

*A seguito della Pubblicazione del Progetto Preliminare della revisione Generale del P.R.G.C. hanno presentato osservazioni al Rapporto Ambientale: ARPA, ASL, Ufficio tecnico del Comune di Vigliano Biellese*

*Sulla base delle osservazioni presentate si è provveduto ad integrare i contenuti del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecniche. E' stata anche eseguita la Verifica d'Incidenza delle Previsioni del Piano sul SIC IT1130003 Baraggia di Candelo che per una piccolissima parte interessa il territorio comunale di Vigliano."*

Il Piano in oggetto, adottato nella versione definitiva, è stato trasmesso in Regione e reso procedibile per l'istruttoria in data 07.07.2009 dal Settore regionale Attività di supporto al processo di delega.

L'OTR per la VAS, verificate le carenze analitiche e valutative e constatati i possibili impatti ambientali determinati dalle nuove previsioni urbanistiche, ha formulato, in data 26.03.2010 con nota prot. Gen. n. 19035/DB0805, il parere motivato con il quale veniva espressa la necessità di approfondire e integrare le analisi contenute Rapporto Ambientale con considerazioni finalizzate a favorire la corretta riarticolazione secondo le indicazioni dell'Allegato VI del D.Lgs. n. 4/2008 e la rielaborazione del Piano controdedotto.

In sintesi il contributo dell'OTR per la VAS ha evidenziato la necessità di:



- approfondire alcuni aspetti metodologici e ambientali, in particolare per quanto riguarda criticità rilevate relativamente a: aree protette, atmosfera, acque, aria, suolo, aree boscate, rifiuti, requisiti energetici degli edifici e risparmio energetico.
- valutare più attentamente alcune criticità di inserimento paesaggistico relative a nuove previsioni urbanistiche di ambiti edificati residenziali proposte.

A seguito delle osservazioni regionali in materia di VAS e urbanistica, il Comune ha adottato, con D.C.C. n. 34 del 30.09.2011, la Revisione del P.R.G.C. controdedotto. Tale documentazione è pervenuta alla Direzione Regionale Programmazione Strategica ed è stata resa procedibile per l'istruttoria a far data dal 21.11.2011

Le modalità con cui le osservazioni ambientali sono state prese in considerazione nella revisione del Progetto definitivo di piano sono state esplicitate puntualmente sia dalla sopra citata *Relazione di Sintesi della Procedura di VAS*, sia dal documento *Osservazioni dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS relative controdeduzioni*.

Le relazioni del Comune riassumono tutti i rilievi emersi in fase di Progetto definitivo in seguito all'istruttoria svolta dai Settori regionali Copianificazione urbanistica Provincia di Biella e Vercelli, da ARPA Piemonte, ASL 12, Provincia di Biella e Organo Tecnico Regionale per la VAS. Sono state illustrate inoltre le modifiche e/o integrazioni apportate al Piano alla luce dei pareri ricevuti.

Ai fini dell'istruttoria del progetto definitivo di Piano controdedotto è stata convocata una riunione dell'OTR per la VAS dei Piani comunali, allargata al Settore di copianificazione urbanistica Provincia di Biella e Vercelli, in data 14.04.2012 – con la partecipazione del comune – e in data 26.06.2012. Nell'ambito degli incontri è stata valutata la rispondenza delle modifiche apportate al Piano in relazione alle osservazioni formulate nel Parere motivato.

La revisione operata dal Comune ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/06 ha dato seguito, in modo complessivamente adeguato, alle osservazioni regionali di carattere paesaggistico-ambientale, inserendo opportune misure correttive sia in riferimento alle nuove previsioni, sia in relazione alla necessità di approfondire le analisi ambientali a supporto delle scelte di Piano. Si è comunque ritenuto opportuno suggerire ulteriori modifiche al fine di soddisfare le richieste dell'OTR.

Al fine di garantire un maggiore livello di compatibilità ambientale del Piano, l'Organo Tecnico regionale ha formulato, attraverso la *Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS inerente la Revisione del Piano a seguito del Contributo dell'OTR VAS (art. 15c.2 D.Lgs. 152/2006)*, prot. int. n. 685/DB0805 del 28.06.2012 alcune ulteriori osservazioni concernenti tematiche ambientali che potranno essere approfondite nella fase di approvazione del Piano.

Il Responsabile dell'OTR per la VAS  
arch. Margherita Bianco

Il referente:  
arch. Marta Parodi

Torino, 29.06.2012

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'REGIONE PIEMONTE' at the top and 'OTR VAS' at the bottom, with a central emblem. The signature is written in a cursive style across the stamp.